



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 14/10/2013, n° 178

OGGETTO: Parere in ordine al DL 305 del 16.9.2013: Riforma del Sistema di Trasporto Pubblico Regionale e Locale.

L'anno duemilatredici, addì quattordici del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n.22 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 16.09.2013 è pervenuto al C.A.L. il D.L.n.305 del 16.9.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 4 ottobre prot. 94 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.1) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.305 del 16.09.2013:

“Prima di analizzare le osservazioni e gli emendamenti al D.L. 305 del 16.09.2013, il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ritiene opportuno sottolineare alcuni aspetti fondamentali legati all'iter di formazione del disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale, peraltro già evidenziato in sede di audizione presso la IV Commissione – Attività Produttive dell'Assemblea Legislativa della Liguria.

Il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, aveva già dalla data del 26 marzo 2013, costituito un gruppo di lavoro per approfondire unna bozza di legge regionale che affrontasse alcuni argomenti cardine del trasporto pubblico locale ligure, anche a seguito della sollecitazione e della richiesta del Presidente della Giunta Regionale On. Claudio Burlando, per fornire in tempi rapidi, una proprio parere ed eventuali proposte, che fossero finalizzate a permeare e mediare gli approfondimenti e le posizioni dei territori, prodromo al successivo parere di propria competenza, nonché all'esigenza di affrontare un tema storicamente delicato che non poteva più essere eluso.

Il gruppo di lavoro composto dall'Assessore Anna Dagnino del Comune di Genova, dall'Assessore Santiago Vacca della Provincia di Savona, dall'Assessore Corrado Mori del Comune di La Spezia, dai Sindaci dei Comuni di Dolceacqua e Ronco Scrivia, Fulvio Gazzola e Simone Franceschi, si è comunque incontrato numerose volte prima della presentazione del ddl della Giunta Regionale n.305 del 16 settembre 2013, affrontando la lettura della norma - nelle versioni fornite dalla Regione Liguria - nel suo complesso e intervenendo solo su alcune aree che il dibattito di questi ultimi anni ha evidenziato come "necessarie e di particolare attenzione" come ad esempio: Integrazione ferro-gomma, Costi standard, Agenzia Regionale del Trasporto, Bacino unico ..., escludendo di fornire

un proprio documento normativo, in quanto anche in occasione della seduta del Consiglio delle Autonomie del 21 maggio 2013 è emerso e ritenuto peraltro utile, che fosse compito dell'Amministrazione Regionale eseguire il bilanciamento del testo legislativo nella sua completezza.

Ciò premesso, è emerso dalla prima lettura del ddl della Giunta Regionale n.305 del 16 settembre 2013, che molti degli argomenti affrontati e previsti dal gruppo di lavoro del CAL, sono stati recepiti nel provvedimento legislativo in discussione, forse anche perché il confronto con le strutture regionali è stato costante e evidentemente positivo, e mette in condizione il CAL oggi, di osservare ed eventualmente emendare con puntualità una proposta di legge che affronta tematiche evidentemente diventate patrimonio comune, sia del legislatore, che del territorio.

Le osservazioni e gli emendamenti a questo punto proposti, hanno l'obiettivo di garantire pertanto certezza alla costituzioni di luoghi di confronto tra gli Enti Locali, riducendo però gli stessi a quelli essenziali (per il periodo transitorio il Comitato per la concertazione delle attività sul trasporto pubblico di cui all'art.10 e successivamente all'Agenzia di cui all'art.12). Infatti gli emendamenti predisposti contribuiscono a ridurre nelle varie fasi (periodo transitorio/pieno regime agenzia), esclusivamente a due livelli di governo del sistema del trasporto regionale pubblico locale, il primo assegnato alla Regione Liguria finalizzato alla programmazione e alla legislazione, il secondo finalizzato alla gestione, transitoriamente assegnato ai soggetti delegati che dovranno coordinarsi nel tavolo di concertazione, a cui subentrerà la costituenda Agenzia Regionale non appena entrata nel pieno delle sue funzioni.

Gli stessi emendamenti, sono volti a garantire poi, certezza alla costituzione dell'Agenzia, si è voluto rimarcare la necessità di definirne con puntualità tempi d'attuazione (i termini entro i quali la Giunta Regionale deve dettare linee guida per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti), nonché come la stessa Regione Liguria debba non solo essere promotrice ma anche partecipante della stessa, per favorire la sempre sostenuta integrazione del TPRL, che non può più attendere, sia nella reale possibilità di favorire la mobilità, sia sulla necessità che venga attuato anche in termine di integrazione tariffaria.

Tutto ciò consapevoli, che tutta una serie di definizioni e modalità di attuazione della normativa in approvazione non possono e non potranno essere delimitati puntualmente nel testo di legge, ma dovranno essere rimandati ad una sede tecnica (*giustamente*

individuata nell'Agenzia), all'interno della quale sulla base di caratteristiche socio-economiche e infrastrutturali, potranno essere specificati con più puntualità e contezza (servizi minimi, costi standards, lotti di assegnazione della gara, modalità di gara).

In ultima analisi, è stata evidenziata la necessità di definire con maggiore puntualità, il regime transitorio, che nel caso specifico, deve necessariamente prendere in considerazione la possibilità che aree omogenee del territorio (*ex Bacini di cui alla L.R. n.31/1998*), abbiano la necessità di procedere all'aggiudicazione del TPL, non essendo più possibile rilasciare ulteriori proroghe agli affidamenti in corso. In questo caso, si renderà necessario prevedere forme di integrazione tra i contratti in assegnazione e il contratto principale - con l'opportunità di allineamento degli stessi, anche mediante la costituzione di ATI tra i diversi soggetti aggiudicatari - nonché valutare con molta attenzione che le previsioni di cui all'art.17 comma 4 non solo non determinino un impatto negativo sui bilanci delle società attualmente gestori dei servizi, ma neppure abbiano ricadute negative sul personale delle stesse.

Alla luce di quanto evidenziato, e confermando l'eventuale disponibilità ad ulteriori approfondimenti con il Gruppo di Lavoro appositamente costituito, si esprime un parere sostanzialmente positivo sulla proposta del DL n.305 del 16 settembre 2013, con la certezza che gli emendamenti proposti saranno accolti, se non nella forma in cui sono stati presentati, almeno nella sostanza, salvaguardando gli obiettivi che si prefissano, in quanto finalizzati a ridurre ambiguità, lacune ed incertezze apparentemente rilevate, per favorire l'attuazione di una nuova gestione del trasporto regionale pubblico locale.

RAFFRONTO D.L. N.305 DEL 16.9.2013/PROPOSTE EMENDAMENTI C.A.L.

CAPO I - FINALITA'

Articolo 1 - (Finalità)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. La presente legge disciplina, nelle more della definizione della normativa statale di riforma del sistema delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria e statale, il trasporto pubblico regionale e locale, al fine di: a) organizzarne lo svolgimento attraverso l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale al fine di favorire il miglioramento del servizio, la razionalizzazione e	1. La presente legge disciplina, nelle more della definizione della normativa statale di riforma del sistema delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in conformità alla vigente normativa comunitaria e statale, il trasporto pubblico regionale e locale, al fine di: a) organizzarne lo svolgimento attraverso l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale al fine di favorire il miglioramento del servizio, la razionalizzazione e

l'efficacia della spesa; b) assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità; c) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale; d) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità delle aree urbane; e) incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio;	l'efficacia della spesa; b) assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità; c) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale; d) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici ed alla vivibilità delle aree urbane; e) incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio; f) organizzare servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, modulando i servizi per ridurre le diseconomie in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi di infrastruttura, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, numero 422; g) ottimizzare il sistema tariffario, in particolare attraverso la progressiva attuazione dell'integrazione tariffaria a livello regionale e lo sviluppo di idonei sistemi di bigliettazione elettronica, anche con l'obiettivo di combattere l'evasione tariffaria; h) promuovere la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e assicurare, anche in sede di stipulazione dei contratti di servizio, la qualità, l'universalità, la fruibilità e l'economicità delle prestazioni;
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative atte a garantire: a) il miglioramento della mobilità urbana, da raggiungere attraverso l'incremento delle interconnessioni tra trasporti pubblici e trasporti privati e lo sviluppo di un sistema della mobilità pubblico/privata e dei trasporti pubblici di linea e non di linea, integrati tra le varie modalità di cui all'articolo 2; b) l'integrazione tariffaria tra i modi, i tipi ed i vettori del trasporto, anche favorendo l'introduzione di tecnologie innovative; c) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; d) la definizione dei livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica del servizio reso.	2 La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 avviando iniziative atte a garantire: a) il miglioramento della mobilità urbana, da raggiungere attraverso l'incremento delle interconnessioni tra trasporti pubblici e trasporti privati e lo sviluppo di un sistema della mobilità pubblico/privata e dei trasporti pubblici di linea e non di linea, integrati tra le varie modalità di cui all'articolo 2; b) l'integrazione tariffaria tra i modi, i tipi ed i vettori del trasporto, anche favorendo l'introduzione di tecnologie innovative; c) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; d) la definizione dei livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica del servizio reso.

CAPO II - DEFINIZIONI

Articolo 2 - (Servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) i servizi di trasporto collettivo effettuati con modalità terrestre, marittima, fluviale ed aerea, che si svolgono, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, normalmente nel territorio regionale, con offerta indifferenziata a utenti anche appartenenti a particolari categorie, relativamente al trasporto di persone.
2. I servizi di cui al comma 1 sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con le modalità speciali di cui alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 (testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) secondo quando stabilito dall'articolo 18, comma 5.
3. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in relazione alle modalità del loro esercizio, si distinguono in:
 - a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica o elettrica o ibrida;
 - b) tranviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta ovvero promiscua;
 - c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
 - d) metropolitani, effettuati con veicoli a densità controllata, su sede fissa protetta, al servizio di elevati flussi di mobilità o con elevata frequenza di servizio;
 - e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata, densità controllata e su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 422/1997;
 - f) marittimi e fluviali effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale;
 - g) elicotteristici, effettuati con aeromobili nell'ambito della regione;
 - h) funiviari e funicolari, effettuati con veicoli a trazione a fune;
 - i) sistemi elettromeccanici: ascensori, ascensori inclinati, marciapiedi e scale mobili, people mover, sistemi di trasporto pubblico urbano a breve raggio, a guida automatica.

Articolo 3 - (Bacino di trasporto, piano di bacino e rete di trasporto)

1. Per bacino di trasporto regionale si intende l'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 9, entro il quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e alle diverse modalità di trasporto;
2. Per piano di bacino di trasporto provinciale e metropolitano si intende lo strumento che persegue un sistema di trasporto che integri le diverse modalità, favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale, che sia coordinato alle previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale e che risponda ai fabbisogni di mobilità relativi alle esigenze di fruibilità dei servizi, lavorative, scolastiche, turistiche, sociali e culturali di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone a mobilità ridotta.
3. Per rete di trasporto si intende l'insieme di più linee fra loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.

Articolo 4 - (Servizi minimi)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. Sono definiti servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 2, comma 1, quelli che consentono il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sono organizzati in reti che si sviluppano nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 9. 2. I servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono definiti, ai sensi dell'articolo 13 sentito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1 (disciplina del	1) Sono definiti servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 2, comma 1, quelli che consentono il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sono organizzati in reti che si sviluppano nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 9. 2) I servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono definiti, ai sensi dell'articolo 13 sentito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1 (disciplina

Consiglio delle Autonomie locali) sulla base del programma dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. c) ed in particolare, tenendo conto dei seguenti elementi: a) integrazione tra le reti e le varie modalità di trasporto di cui alla vigente normativa; b) pendolarismo scolastico e lavorativo; c) fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e sportivi; d) esigenze di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento	del Consiglio delle Autonomie locali) sulla base del programma dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. c) ed in particolare, tenendo conto dei seguenti elementi: a) integrazione tra le reti e le varie modalità di trasporto di cui alla vigente normativa; b) pendolarismo scolastico e lavorativo; c) fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e sportivi; d) esigenze di riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento e) volumi di domanda per ciascuna direttrice di traffico f) sistemi di trasporto con cui viene svolto il servizio.
--	---

Articolo 5 - (Servizi aggiuntivi, integrativi e complementari)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. Sono definiti servizi aggiuntivi i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e che comportano oneri a carico del bilancio degli Enti locali. 2. Sono definiti servizi integrativi, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e non comportano oneri a carico del bilancio né della Regione né degli Enti locali. 3. Sono definiti servizi complementari i servizi di car pooling nonché i servizi di car sharing e di bike sharing che hanno ad oggetto il noleggio a breve termine di autovetture e velocipedi, da parte di utenti abbonati al servizio e non comportano oneri a carico del bilancio regionale. 4. Il car pooling, il car sharing ed il bike sharing operano al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed ambientale. 5. Ogni Comune disciplina le modalità di utilizzo dei servizi di cui al comma 4 e può consentire, per il servizio di car sharing, l'utilizzo delle corsie preferenziali di marcia.	1. Sono definiti servizi aggiuntivi i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e che comportano oneri a carico del bilancio degli Enti locali. 2. Sono definiti servizi integrativi, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che integrano i servizi minimi e non comportano oneri a carico del bilancio né della Regione né degli Enti locali. 3. Sono definiti servizi complementari i servizi di car pooling nonché i servizi di car sharing e di bike sharing che hanno ad oggetto il noleggio a breve termine di autovetture e velocipedi, da parte di utenti abbonati al servizio e non comportano oneri a carico del bilancio regionale. 4. Il car pooling, il car sharing ed il bike sharing operano al fine di perseguire il decongestionamento del traffico cittadino e la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed ambientale. (COMMA 5 SOPPRESSO)

CAPO III - COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

Articolo 6 - (Competenze regionali)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui al comma 2 e le funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9. 2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni di programmazione in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi. . 3. Per le finalità di cui al comma 2 il Consiglio regionale, sentito il CAL, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità: a) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione, da parte delle Province e della Città metropolitana, ove istituita, dei piani di bacino di rispettiva competenza; b) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico e sulla base dei piani di bacino provinciali; c) approva il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, sentite le organizzazioni sindacali, il Comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza e la Consulta regionale dell'handicap.	1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui al comma 2 e le funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9. 2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni di programmazione in coerenza con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi. . 3. Per le finalità di cui al comma 2 il Consiglio regionale, sentito il CAL, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità: a) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione, da parte delle Province e della Città metropolitana, ove istituita, dei piani di bacino di rispettiva competenza; b) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti in connessione con le previsioni regionali di assetto territoriale e di sviluppo economico e sulla base dei piani di bacino provinciali; c) approva entro il 30 settembre dell'anno che precede l'entrata in esercizio il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento ai servizi minimi, così come individuati dall'Agenzia di cui all'art.12, sentite le organizzazioni sindacali, il Comitato regionale per i

4. Il programma dei servizi individua, tra l'altro: a) la rete e l'organizzazione dei servizi; b) i criteri di determinazione delle tariffe e di integrazione tariffaria nonché della loro indicizzazione rispetto all'incremento inflattivo; c) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale tenuto conto, tra l'altro, di particolari criteri di premialità collegati alla pianificazione del sistema della mobilità integrata pubblico/privata e dei parcheggi di interscambio. 5. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione la Regione autorizza su richiesta delle imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito sovraprovinciale. 6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, avviene nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, a seguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone	problemi del consumo e dell'utenza e la Consulta regionale dell'handicap. 4. Il programma dei servizi individua, tra l'altro: a) i criteri per assicurare una rete di trasporto che privilegi l'integrazione tra le varie modalità favorendo comunque quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale; b) la rete e l'organizzazione dei servizi; c) i criteri di determinazione delle tariffe e di integrazione tariffaria nonché della loro indicizzazione rispetto all'incremento inflattivo; d) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse regionale e locale tenuto conto, tra l'altro, di particolari criteri di premialità collegati alla pianificazione del sistema della mobilità integrata pubblico/privata e dei parcheggi di interscambio; e) i criteri per la riduzione della congestione del traffico, dell'inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale. 5) Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione la Regione autorizza su richiesta delle imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito sovraprovinciale. 6) Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, avviene nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, a seguito di presentazione di apposita istanza, su richiesta delle imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone
---	--

Articolo 7 - (Competenze delle Province)

1. Le Province, ai sensi della vigente normativa esercitano le seguenti funzioni:
 - a) approvano i piani di bacino provinciali in coerenza con gli atti programmatori regionali di cui all'articolo 6, comma 3, lett. a);
 - b) stipulano con la Regione gli accordi di programma di cui all'articolo 13 per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5 comma 1.
2. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione le Province autorizzano su richiesta delle imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito sovra comunale. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

Articolo 8 - (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012, esercitano le funzioni di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale.
2. Nell'esercizio delle funzioni di amministrazione, i Comuni autorizzano a favore di imprese di trasporto i servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 2, che si svolgono in ambito comunale. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

Articolo 9 - (ATO regionale per il trasporto pubblico regionale e locale)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
Articolo 9 - (ATO regionale per il trasporto pubblico regionale e locale) 1. E' istituito l'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, denominato BURT (Bacino Unico Regionale per il Trasporto), che coincide con l'intera circoscrizione territoriale della Regione, il cui governo è assicurato dalla Regione secondo le modalità di cui alla presente legge. 2. La Regione, attraverso l'Agenzia di cui all'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1: a) espleta le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto; b) gestisce il contratto di servizio stipulato a seguito della procedura di cui alla lettera a). 3. Una quota pari al massimo al 2 per cento delle risorse regionali finalizzate al trasporto pubblico locale può essere destinata all'esercizio delle attività di cui al comma 2 e alla Agenzia di cui all'articolo 12.	Articolo 9 – (Bacino Unico Regionale per il Trasporto pubblico regionale e locale) 1. E' istituito il Bacino Unico Regionale per il Trasporto (BURT), come ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, che coincide con l'intera circoscrizione territoriale della Regione, il cui governo è assicurato dalla Regione secondo le modalità di cui alla presente legge. 2. Nelle more della costituzione dell'Agenzia di cui all'art. 12, di una reale integrazione ferro – gomma e della definizione dei costi standard del servizio di trasporto pubblico regionale locale, l'Ambito Territoriale Ottimale è costituito da aree omogenee individuate nei precedenti Bacini di cui alla L.R. n.31/1998. 3. La Regione, attraverso l'Agenzia di cui all'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1: a) espleta le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto; b) gestisce il contratto di servizio stipulato a seguito della procedura di cui alla lettera a). 4. Una quota pari al massimo al 1 per cento delle risorse regionali finalizzate al trasporto pubblico locale può essere destinata all'esercizio delle attività dell'Agenzia di cui al successivo articolo 12.

Articolo 10 - (Comitato per la concertazione delle attività sul trasporto pubblico)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. Al fine di assicurare la concertazione tra la Regione, le Province, il Comune di Genova o la Città metropolitana, ove istituita ed i Comuni, è istituito il Comitato sul trasporto pubblico regionale e locale. 2. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti e dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, dal Presidente dell'UPI, dal Sindaco di Genova o dal Sindaco metropolitano e dal Presidente dell'ANCI Liguria, o da loro delegati. 3. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità di carica o di presenza. 4. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni di assistenza e senza diritto di voto, il responsabile della Struttura regionale competente in materia di trasporti. 5. Le sedute del Comitato sono valide se presente	1. Nelle more dell'istituzione e della piena operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12, al fine di assicurare la concertazione tra la Regione, le Province, il Comune di Genova o la Città metropolitana, ove istituita ed i Comuni, è istituito il Comitato sul trasporto pubblico regionale e locale. 2. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede, dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti e dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, dai Presidenti di ciascuna Provincia, dal Sindaco della Città Metropolitana ove istituita, e dai Sindaci dei Comuni capoluogo di ciascuna Provincia presente sul territorio, o dai loro delegati.. 3. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità di carica o di presenza. 4. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni di assistenza e senza diritto di voto, il responsabile della Struttura regionale competente in materia di trasporti. 5. Le sedute del Comitato sono valide se presente

la maggioranza dei membri.	la maggioranza dei membri.
6. E' acquisito il parere del Comitato sugli strumenti di programmazione regionale e sulle modalità di gestione dell'ATO.	6. E' acquisito il parere del Comitato sugli strumenti di programmazione regionale e sulle modalità di gestione del BURT .
7. Il Comitato determina con apposito regolamento le modalità del suo funzionamento.	7. Il Comitato determina con apposito regolamento le modalità del suo funzionamento.
8. Il Comitato si confronta con le parti sociali sulle tematiche di sua competenza.	8. Il Comitato si confronta con le parti sociali sulle tematiche di sua competenza.

Articolo 11 - (Segreteria tecnica del Comitato per il trasporto pubblico regionale e locale)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. E' istituita la Segreteria tecnica per il trasporto pubblico regionale e locale con compiti di supporto al Comitato di cui all'articolo 10, nonché di formulazione di proposte al Comitato in merito alla programmazione regionale ed alla gestione dell'ATO di cui all'articolo 9. 2. La Segreteria tecnica è presieduta dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti ed è composta da: a) un dipendente della Regione competente in materia di trasporti; b) un dipendente per ogni Provincia competente in materia di trasporti; c) un dipendente del Comune di Genova o della Città metropolitana, ove istituita, competente in materia di trasporti; d) tre dipendenti dei Comuni individuati dall'ANCI Liguria. 3. Ai componenti della Segreteria tecnica non compete alcuna indennità di presenza né alcun rimborso spese.	1. E' istituita la Segreteria tecnica per il trasporto pubblico regionale e locale con compiti di supporto al Comitato di cui all'articolo 10, nonché di formulazione di proposte al Comitato in merito alla programmazione regionale ed alla gestione del BURT di cui all'articolo 9. 2. La Segreteria tecnica è presieduta dal Dirigente regionale competente in materia di trasporti ed è composta da: a) un dipendente della Regione competente in materia di trasporti; b) un dipendente per ogni Provincia competente in materia di trasporti; c) un dipendente del Comune di Genova o della Città metropolitana, ove istituita, competente in materia di trasporti. (LETTERA D SOPPRESSA) 3. Ai componenti della Segreteria tecnica non compete alcuna indennità di presenza né alcun rimborso spese.

Articolo 12 - (Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. La Regione promuove la costituzione di un'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale in forma di società di capitali o Consorzio, partecipata dagli Enti locali. L'Agenzia deve avere i requisiti del soggetto in house ed è costituita solo a seguito dell'adesione almeno delle Province, dei Comuni capoluogo e della Città Metropolitana ove istituita. 2. All'Agenzia sono assegnate le seguenti attività: a) supporto alla Regione ed agli Enti locali nelle attività di programmazione di cui agli articoli 6 e 7; b) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 13; c) affidamento dei servizi per l'intero ambito,	1. La Regione Liguria istituisce e promuove un'Agenzia per il trasporto pubblico regionale locale, quale strumento per l'esercizio associato delle funzioni della Regione e degli Enti Locali. L'Agenzia per il trasporto pubblico locale è costituita in forma di società di capitali o Consorzio, dotata pertanto di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, finalizzata all'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico regionale e locale nel BURT di cui all'articolo 9. 2. All'Agenzia sono assegnate le seguenti attività: a) supporto alla Regione ed agli Enti locali nelle attività di programmazione di cui agli articoli 6 e 7; b) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 13; c) affidamento dei servizi per l'intero ambito,

con funzione di stazione appaltante; d) gestione del contratto di cui all'articolo 9 e monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato; e) sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul TPL; f) gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all'articolo 21; g) definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del TPL, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza; h) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale; i) ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscano di esercitare in forma associata. 3. All'Agenzia può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni. 4. La Giunta regionale definisce, sentito il CAL, direttive per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti per il funzionamento dell'Agenzia, la composizione degli organi e le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci. 5. L'approvazione dello statuto da parte dell'organo assembleare è subordinata al parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale. 6. Le quote di partecipazione degli enti sono determinate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentito il Cal, tenendo conto di criteri quali: a) la proporzionalità con le funzioni e l'entità dei servizi svolti, sotto il profilo della domanda e dell'offerta, con particolare riferimento al numero dei passeggeri trasportati, alle risorse investite dagli enti locali per i servizi e le infrastrutture; b) l'estensione territoriale dell'ente e morfologia del territorio.	con funzione di stazione appaltante, tenendo conto della definizione dei costi standards e dell'integrazione ferro-gomma; d) gestione del contratto di cui all'articolo 9 e monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato; e) sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul TPRL; f) gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all'articolo 21; g) definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del TPRL, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza; h) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale; i) ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscano di esercitare in forma associata. 3. All'Agenzia è inoltre attribuita la funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto pubblico regionale e locale. 4. All'Agenzia può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni. 5. Nel rispetto della legge, l'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti. La Giunta regionale adotta sentito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti finalizzati a definire modalità di funzionamento, la composizione degli organi della stessa, nonché delle relative attribuzioni, delle quote di partecipazione e dei tempi e modi di attuazione. 6. L'Agenzia è costituita e partecipata almeno dalla Regione, dalle Province, dai Comuni capoluogo e, qualora attuata dalla Città Metropolitana di Genova. La partecipazione degli altri Comuni competenti per territorio sarà definita dallo Statuto. 7. In conformità alla disciplina contenuta nelle linee guida sull'Agenzia adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, la Regione partecipa all'Agenzia per favorire l'integrazione ed il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza, anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di competenza delle province di cui all'articolo 4, comma 2, in sede di attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22,
---	--

	del d.l. 201/2011, convertito dalla l. 214/2011. 8. Per garantire la corretta attuazione delle politiche strategiche regionali ed assicurare la coerenza tra la programmazione del servizio ferroviario regionale e quella delle altre modalità di trasporto, l'Agenzia e la Regione possono ricorrere agli strumenti della programmazione negoziata, definendo il concorso finanziario delle parti per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione del trasporto pubblico regionale locale. 9. Sono organi dell'Agenzia: a) l'Assemblea, i cui componenti svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese; b) il Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri, che svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese; c) il Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione; d) il Direttore, nominato dall'Agenzia, al quale compete la responsabilità gestionale; e) l'Organo di Revisione. 10. Lo statuto dell'Agenzia, in conformità alle linee guida regionali, è approvato in via definitiva dall'organo assembleare degli enti locali e trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con efficacia dal giorno successivo. 11. Gli organi fondamentali durano in carica al massimo tre anni e i relativi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. 12. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti dallo statuto, che disciplina altresì le modalità di nomina e di revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché, al fine di garantire il rispetto degli indirizzi politici e della programmazione degli enti locali, l'individuazione degli atti fondamentali dell'Agenzia che dovranno essere assunti a maggioranza qualificata, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela dei soggetti componenti dell'Agenzia, nonché l'individuazione di forme e modalità di consultazione dei singoli enti consorziati nelle decisioni di specifico interesse. Nello Statuto dovranno essere inoltre disciplinati i luoghi e le modalità di confronto tra l'Agenzia trasporto pubblico regionale locale e le organizzazioni sindacali, il Comitato
--	--

7. La costituzione dell'Agenzia è attuata nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del sistema.	regionale per i problemi del consumo e dell'utenza e la Consulta regionale dell'handicap, per favorire la condivisione delle scelte relative agli sviluppi delle finalità proprie dell'Agenzia. 13. La costituzione dell'Agenzia è attuata nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del sistema.
--	---

Articolo 13 - (Accordi di programma)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. La Regione, ai sensi della vigente normativa statale, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli Enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipula con le Province e con la Città metropolitana, ove istituita, accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 4, nonché dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1. 2. Nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri: a) ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone a mobilità ridotta; b) scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta il miglior servizio per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità. 3. I servizi che si svolgono parzialmente in Regioni limitrofe sono determinati previe intese con le Regioni interessate.	1) La Regione, ai sensi della vigente normativa statale, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli Enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipula con le Province e con la Città metropolitana, ove istituita, accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 4, nonché dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1 2) Gli accordi di programma devono essere almeno di durata triennale per garantire, nel periodo, lo sviluppo del servizio di TPL in armonia con le risorse definite. 3. Nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri: c) ricorso alle modalità e alle tecniche più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone a mobilità ridotta; d) scelta, tra le soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che, a minore impatto ambientale, comporta il miglior servizio per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità. 3. I servizi che si svolgono parzialmente in Regioni limitrofe sono determinati previe intese con le Regioni interessate.

Articolo 14 - (Competenze regionali e comunali sugli impianti fissi)

1. Spettano alla Regione le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tranvie, di filovie e di metropolitane che si svolgono tra più Comuni facenti parte della medesima Provincia.
2. Spettano al Comune nel cui territorio si sviluppano, le competenze in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi, di tranvie, di filovie e di metropolitane.
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 riguardano:
 - a) concessione alla costruzione e all'esercizio;

- b) approvazione del progetto;
 - c) autorizzazione all'inizio dei lavori;
 - d) approvazione del regolamento di esercizio;
 - e) apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio;
 - f) assenso alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio;
 - g) espletamento delle verifiche e prove funzionali ai fini della regolarità del servizio.
4. Le funzioni di cui al comma 3 non riguardano gli aspetti relativi alla sicurezza di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile della Liguria.

CAPO IV

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE**Articolo 15 - (Affidamento del servizio)**

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. La procedura per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è effettuata in un unico lotto relativo a tutto il territorio dell'ATO e può avere ad oggetto anche il servizio regionale di trasporto ferroviario a decorrere dalla data di scadenza del relativo contratto. 2. L'aggiudicazione avviene sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e statale. 3. I servizi eserciti attraverso nuovi impianti fissi da realizzare tramite investimenti in project financing possono essere banditi separatamente. 4. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).	1. La procedura per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è effettuata dall'Agenzia di cui al precedente articolo 12 per tutto il territorio del BURT. 2. L'aggiudicazione avviene sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e statale. 3. I servizi eserciti attraverso nuovi impianti fissi da realizzare tramite investimenti in project financing possono essere banditi separatamente. 4. Restano ferme le deroghe in materia di trasporti di cui all'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

Articolo 16 - (Contratto di servizio)

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato mediante contratto di servizio, di durata non inferiore a sei anni, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Il contratto, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 19 del d.lgs. 422/1997 definisce:
 - a) le modalità di modifica della specifica dei servizi;
 - b) l'importo dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di erogazione;
 - c) i servizi subaffidati secondo quanto stabilito dall'articolo 18;
 - d) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
 - e) gli obiettivi di efficienza e le penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
 - f) l'obbligo di conseguire la sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - g) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del regolamento CEE n. 1893/91;
 - h) le fasce orarie garantite al gestore del servizio di trasporto pubblico locale rispetto ad eventuali ulteriori servizi di trasporto di cui all'articolo 5, comma 2;
 - i) i dati di trasporto necessari alla programmazione regionale e le loro modalità di trasmissione.

ARTICOLO 17 - (SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO GESTORE)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. Tutto il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto prosegue, nell'ambito del proprio territorio provinciale, il proprio rapporto di lavoro	1. Tutto il personale dipendente delle aziende che gestivano in precedenza il servizio di trasporto prosegue, nell'ambito del proprio territorio provinciale, il proprio rapporto di lavoro nell'ambito

nell'ambito dell'azienda subentrante senza soluzione di continuità, mantenendo tutte le proprie condizioni economiche e normative derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale.	dell'azienda subentrante senza soluzione di continuità, mantenendo tutte le proprie condizioni economiche e normative derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla contrattazione integrativa aziendale.
2. La Regione individua i beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale da mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario e sottoscrive specifiche convenzioni con i rispettivi titolari, relative ai beni vincolati all'esercizio del servizio, tenuto conto della diversa contribuzione pubblica riferita ai beni.	2. Il soggetto subentrante, in concerto con l'Ente sottoscrittore del contratto, deve, secondo le finalità della presente legge, ponendo in essere tutte le azioni necessarie per la tutela dei lavoratori, determinare i livelli occupazionali appropriati.
3. Il gestore che cessa dal servizio è tenuto a restituire alla Regione i finanziamenti ricevuti per l'acquisto e l'ammodernamento dei beni mobili e per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento dei beni immobili non più ritenuti funzionali all'esercizio del trasporto, rivalutati degli interessi legali, ovvero la corrispondente percentuale del valore di mercato, se ad essa più favorevole.	3. La Regione individua i beni mobili ed immobili funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale da mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario e sottoscrive specifiche convenzioni con i rispettivi titolari, relative ai beni vincolati all'esercizio del servizio, tenuto conto della diversa contribuzione pubblica riferita ai beni.
4. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.	4. Il gestore che cessa dal servizio è tenuto a restituire alla Regione i finanziamenti ricevuti per l'acquisto e l'ammodernamento dei beni mobili e per l'acquisto, la costruzione e l'ammodernamento dei beni immobili non più ritenuti funzionali all'esercizio del trasporto, rivalutati degli interessi legali. (SOPPRIMERE: ovvero la corrispondente percentuale del valore di mercato, se ad essa più favorevole.)
	4. E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio.

Articolo 18 - (Subaffidamenti)

- Nell'ambito dei livelli minimi di servizi di cui all'articolo 4, il servizio di trasporto pubblico regionale e locale garantisce il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, nelle zone decentrate od in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, nonché in particolari periodi, con gli strumenti di cui ai commi 2 e 3.
- L'aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, mantenendo un'ampia prevalenza, può subaffidare il servizio di trasporto. L'aggiudicatario in caso di subaffidamento:
 - applica le procedure previste per gli appalti di pubblici servizi;
 - garantisce il mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi sottoscritti con il contratto di servizio;
 - rimane unico responsabile e garante del rispetto degli oneri di trasporto assunti;
 - assicura il rispetto delle tariffe di cui all'articolo 19.
- L'impresa subaffidataria deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia nonché assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro del settore di riferimento.
- Il cambiamento del soggetto gestore a seguito di scadenza o decadenza dal contratto comporta la contestuale cessazione del rapporto di subaffidamento; è esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore dell'impresa subaffidataria da parte dell'ente concedente.
- In caso di subaffidamento, l'aggiudicatario, sentite le Organizzazioni sindacali, nelle tratte e nelle fasce orarie a domanda debole, può esercire il servizio di trasporto anche tramite titolari di licenza di taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente e loro forme associative.

Articolo 19 - (Tariffe)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi modi, tipi e vettori di trasporto, la Regione stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto: a) dell'utilizzazione del trasporto da parte	1) Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi modi, tipi e vettori di trasporto, la Regione stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto: a) dell'utilizzazione del trasporto da

dell'utente; b) della lunghezza dei percorsi, ove possibile; c) del comfort dei servizi offerti, ove possibile; d) dei costi del servizio; e) delle necessarie indicizzazioni rispetto all'incremento inflattivo. 2. L'azienda che esercisce il servizio di trasporto pubblico regionale e locale deve conseguire il rapporto del 35 per cento tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. Il rapporto può variare in relazione ai servizi minimi e a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio. 3. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e le agevolazioni tariffarie sono determinate in armonia con i criteri di cui al comma 1 e sulla base di quanto stabilito nel contratto di servizio. 4. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono essere diversificate in relazione o alla fascia oraria o alla frequenza o alla continuità d'uso o alla condizione reddituale dell'utente. 5. La Regione promuove l'estensione del sistema di bigliettazione elettronica su tutto il territorio regionale, al fine di garantire una maggiore integrazione e semplificazione dei sistemi tariffari nei confronti degli utenti.	parte dell'utente; b) della lunghezza dei percorsi, ove possibile; c) del comfort dei servizi offerti, ove possibile; d) dei costi del servizio; e) delle necessarie indicizzazioni rispetto all'incremento inflattivo. f) Dei differenti sistemi di trasporto (metro-bus-nave ecc.) 2) L'azienda che esercisce il servizio di trasporto pubblico regionale e locale deve conseguire il rapporto del 35 per cento tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura. Il rapporto può variare in relazione ai servizi minimi e a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio. 3) Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e le agevolazioni tariffarie sono determinate in armonia con i criteri di cui al comma 1 e sulla base di quanto stabilito nel contratto di servizio. 4) Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono essere diversificate in relazione o alla fascia oraria o alla frequenza o alla continuità d'uso o alla condizione reddituale dell'utente. 5) La Regione promuove l'estensione del sistema di bigliettazione elettronica su tutto il territorio regionale, al fine di garantire una maggiore integrazione e semplificazione dei sistemi tariffari nei confronti degli utenti.
---	--

Articolo 20 - (Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. In riferimento agli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del d.lgs 422/1997, che trovano copertura nelle disponibilità del bilancio regionale, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi adibiti a servizio di trasporto pubblico regionale e locale:
 - a) gli operatori in divisa dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale, della Polizia Provinciale, della Polizia Municipale, della Polizia Penitenziaria e dei Vigili del Fuoco;
 - b) i dipendenti della Motorizzazione Civile del Ministero dei Trasporti, incaricati della vigilanza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dalla Regione;
 - c) i dipendenti regionali della Struttura competente per materia incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera;
 - d) i dipendenti degli Enti incaricati della vigilanza e del controllo dotati di apposita tessera fino ad un massimo di cinque persone per Ente;
 - e) i minori di età che non superino il metro e quindici centimetri di altezza;
 - f) i non vedenti.

2. Possono essere stabilite ulteriori agevolazioni o esenzioni tariffarie con particolare riguardo per cittadini diversamente abili o appartenenti a fasce socialmente deboli; gli oneri per tali eventuali agevolazioni devono trovare copertura con la previsione di specifici corrispettivi nell'ambito del contratto di servizio.

Articolo 21 - (Osservatorio Regionale dei Trasporti)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. Nell'ambito delle attività in materia di trasporto pubblico regionale e locale della Regione, è istituito l'Osservatorio Regionale dei Trasporti di seguito definito "O.R.T.". 2. L' O.R.T. è: a) sostegno della programmazione della Regione; b) strumento per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, dei programmi dei servizi di trasporto, degli accordi di programma di cui all'articolo 9, nonché dei criteri di integrazione tra i diversi modi di trasporto; c) elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico sia dal punto di vista tecnico che economico/finanziario; d) strumento di diffusione dei dati e delle informazioni, in modo particolare agli Enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti. 3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 16 bis del decreto-legge 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012 l'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico regionale e locale è tenuta a fornire alla Regione e all'Osservatorio previsto dall'articolo 1, comma 300 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) tutti i dati economici e trasportistici da essi richiesti. 4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3 comporta la sospensione dell'erogazione all'azienda dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio. 5. Gli oneri derivanti dal funzionamento dell'O.R.T. sono ricompresi nelle compatibilità previste dall'articolo 9, comma 3.	1. Nell'ambito delle attività in materia di trasporto pubblico regionale e locale della Regione, è istituito l'Osservatorio Regionale dei Trasporti di seguito definito "O.R.T.". 2. L' O.R.T. è: a) composto da:..... b) sostegno della programmazione della Regione; c) strumento per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, dei programmi dei servizi di trasporto, degli accordi di programma di cui all'articolo 9, nonché dei criteri di integrazione tra i diversi modi di trasporto; d) elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico sia dal punto di vista tecnico che economico/finanziario; e) strumento di diffusione dei dati e delle informazioni, in modo particolare agli Enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti. 3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 16 bis del decreto-legge 95/2012 convertito con modificazioni nella legge 135/2012 l'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico regionale e locale è tenuta a fornire alla Regione e all'Osservatorio previsto dall'articolo 1, comma 300 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) tutti i dati economici e trasportistici da essi richiesti. 4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3 comporta la sospensione dell'erogazione all'azienda dei contributi pubblici e dei corrispettivi dei contratti di servizio. (COMMA 5 SOPRESSO)

**CAPO V - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI
NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE**

Articolo 22 - (Concessione contributi)

1. La Regione al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale può concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche attivando i fondi di coesione territoriale, contributi per investimenti agli enti locali, all'azienda esercente tali servizi, nonché all'Agenzia di cui all'articolo 12.
2. I contributi sono destinati:

- a) all'acquisto ed all'ammodernamento di autobus, tram, filobus, treni e di altri mezzi di trasporto di persone;
 - b) all'acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di impianti e sistemi tecnologici, di sedi e di officine- deposito con le relative attrezzature.
3. Tali contributi sono concessi anche per favorire una migliore accessibilità e fruizione del servizio di trasporto per le persone a mobilità ridotta.

Articolo 23 - (Modalità attuative)

1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 22 stabilendo altresì la percentuale massima di contribuzione dei singoli interventi e le relative modalità di liquidazione.

Articolo 24 - (Leasing)

1. I contributi destinati all'acquisto di mezzi e beni di cui all'articolo 22 possono essere utilizzati anche per operazioni di locazione finanziaria (contratti di leasing) con obbligo di riscatto.
2. La Giunta regionale determina le modalità tecniche ed operative per la definizione delle operazioni di cui al comma 1.

Articolo 25 - (Investimenti per il trasporto ferroviario regionale)

1. La Regione, al fine di potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può procedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007), ad acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi, per l'espletamento delle procedure di acquisto ad evidenza pubblica, dei soggetti gestori del servizio. A tale fine, la Regione stipula con i soggetti medesimi apposita convenzione che prevede l'acquisizione della proprietà del materiale rotabile direttamente in capo alla Regione stessa.
2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 può essere assegnato in concessione al gestore del servizio ferroviario regionale, per un periodo non superiore alla durata del contratto di servizio stipulato col gestore medesimo.
3. La concessione di cui al comma 2 può avvenire senza corrispettivo di canone ed ogni onere diretto o indiretto, per la gestione e la conservazione del materiale medesimo, è a carico del concessionario. Le disposizioni contenute nella concessione integrano il contratto di servizio stipulato dalla Regione con il soggetto gestore.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale).

Articolo 26 - (Vincoli)

1. I mezzi ed i beni che beneficiano del contributo di cui all'articolo 22 sono vincolati all'uso del servizio di trasporto pubblico regionale e locale di competenza della Regione.
2. L'alienazione o la diversa destinazione dei mezzi e dei beni per i quali sono stati concessi contributi sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Regione.
3. In caso di alienazione dei mezzi e dei beni, le eventuali plusvalenze patrimoniali devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili destinati ai servizi di competenza regionale.
4. In caso vengano accordati nuovi contributi in conto capitale, le plusvalenze patrimoniali accantonate sono detratte dalla spesa ritenuta ammissibile per i contributi stessi.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e comunitaria vigente in materia.

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27 - (Gestione unica delle ferrovie)

1. Le ferrovie con caratteristiche tali da ostacolare la separazione tra gestione del servizio e della rete, quali assenza di punti di contatto con la rete nazionale, trazione atipica e scartamento differente dalla rete nazionale, possono essere gestite da un unico soggetto, ferme restando le norme di separazione contabile.

Articolo 28 - (Divieto di distrazione dal servizio pubblico di linea)

1. I veicoli acquistati con il contributo della Regione o dello Stato non possono essere distratti dal servizio pubblico di linea.
2. L'azienda che gestisce i servizi di trasporto pubblico regionale e locale è tenuta ad apporre sul frontale dei veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico lo stemma della Regione e la scritta "Regione Liguria", sulle fiancate lo stemma, la scritta "Regione Liguria" e la dicitura "acquistato con il contributo della Regione Liguria".

Articolo 29 - (Informazioni all'utenza)

1. Al fine di assicurare la divulgazione all'utenza delle politiche regionali in materia di mobilità e trasporti, nonché l'omogeneità di informativa in ordine agli orari e alle modalità dei servizi di trasporto, la Giunta regionale realizza opportune iniziative e strumenti di comunicazione avvalendosi anche di tecnologie di informazione innovative.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 - (Norme transitorie)

D.L. N.305 DEL 16.9.2013	Emendamenti C.A.L.
1. Sino alla piena operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e al subentro del nuovo affidatario, le Province ed il Comune di Genova nell'ambito territoriale di competenza, continuano ad esercitare le funzioni necessarie ad assicurare il servizio di trasporto pubblico locale, anche in relazione all'affidamento del servizio stesso nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale. Per i contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge portati a naturale scadenza, resta ferma la corresponsione dei contributi regionali per i servizi di cui all'articolo 4. 2. In fase di prima applicazione della presente legge l'affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 15 è svolto anche in assenza del piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b) sulla base delle determinazioni assunte nel programma di cui all'art. 6, comma 3, lett. c).	1. Sino alla piena operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e al subentro del nuovo affidatario, le Province ed il Comune di Genova nell'ambito territoriale di competenza, continuano ad esercitare le funzioni necessarie ad assicurare il servizio di trasporto pubblico locale, anche in relazione all'affidamento del servizio stesso nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale. Per i contratti di servizio in essere e sino all'operatività dell'attività dell'Agenzia, sono portati a naturale scadenza, resta ferma la corresponsione dei contributi regionali per i servizi di cui all'articolo 4. 2. I contratti sottoscritti ai sensi del comma 1, costituiscono integrazione al contratto di servizio principale affidato dall'Agenzia con un obbligo di allineamento, al fine dell'omogeneizzazione del rapporto contratto/servizio tra i diversi soggetti affidatari, anche a seguito della costituzione di un ATI (associazione temporanea d'impresa) tra gli stessi. Tutto ciò, fatta salva la necessità di un eventuale adeguamento dei corrispettivi contrattuali superiori alla base dei costi standards individuati dall'Agenzia e dei valori di aggiudicazione in sede di gara del BURT. 3. In fase di prima applicazione della presente legge l'affidamento del servizio di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 15 è svolto anche in assenza del piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 6, comma 3, lett. b) sulla base delle determinazioni assunte nel programma di cui all'art. 6, comma 3, lett. c).

Articolo 31 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale – Area VI “Mobilità e Trasporti” – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione della Spesa:
 - alla U.P.B. 6.101 “Spese per la gestione del trasporto pubblico locale”
 - alla U.P.B. 6.190 “Spese connesse alla mobilità e trasporti”
 - alla U.P.B. 6.201 “Investimenti per il trasporto pubblico locale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 32 - (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1974 n. 28 (delega delle funzioni amministrative in materia di autolinee in concessione alle amministrazioni provinciali);
 - legge regionale 1 febbraio 1982, n. 6 (norme per la concessione dei contributi per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);
 - legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale);
 - articolo 15 (trasferimento dei beni della Ferrovia Principe Granarolo al Comune di Genova) della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);
 - articolo 2 (disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
 - articolo 21 (disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale) della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 22
Votanti	N. 22
Maggioranza	N. 12
Voti Favorevoli	N. 19
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 3 (Lupi, Artioli, Alessandri)

Il Presidente in conformità dichiara approva a maggioranza la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 178

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2013.**

Genova 14 ottobre 2013

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**